

Nella conclusione generale, oltre a riprendere in sintesi il percorso effettuato, Borgna formula alcune proposte concrete: prima di tutto, di rendere necessaria la consultazione del popolo di Dio in altri casi oltre a quelli già previsti dal vigente Codice; poi di approfondire la ricerca sul *sensus fidei* e la dimensione sinodale della Chiesa in riferimento anche alla comunità parrocchiale e agli Istituti di vita consacrata.

L'opera nel complesso risulta ben argomentata e fondata, con un ampio utilizzo delle fonti teologiche e canoniche, in costante dialogo con quanti in tempi più o meno recenti si sono confrontati con il tema del sacerdozio comune e, più nello specifico, del *sensus fidei*. L'auspicio è che il testo abbia una diffusione più ampia rispetto al solo mondo canonistico e che dunque possa favorire quel proficuo scambio che sempre deve caratterizzare il rapporto tra teologia e diritto canonico.

Francesco Catozzella

MICHELE MANCINO (ed.), *Gli Acta criminalia dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli. Inventario (1493-1799)*, Volume monografico di "Campania Sacra" Rivista di Storia Sociale e Religiosa del Mezzogiorno, 53 (2022), 1-2, 676 pp.

Il lavoro archivistico di riordino compiuto da Michele Mancino sul fondo *Acta criminalia* conservato nell'Archivio Storico Diocesano di Napoli e pubblicato in volume monografico del periodico *Campania Sacra*, desta un sicuro interesse per gli storici dell'età moderna e segnatamente per coloro che studiano le istituzioni giuridiche della Chiesa cattolica, in ragione del fare luce su un aspetto di non poco momento, quello dell'esercizio della giurisdizione ordinaria della Chiesa. In premessa, si deve ribadire che l'archivio storico è il luogo dove si conserva la documentazione che concerne attività esaurite, destinata alla conservazione permanente e alla consultazione per finalità di ricerca e di studio. Questa classica definizione consente di ricordare che l'archivio ecclesiastico, nella dimensione storica e pastorale partecipa della missione universale della Chiesa, sorreggendo la testimonianza della fede, nel conservare e tramandare la memoria e riaffermando in tal modo la visione salvifica della storia. In tal senso la memoria storica di quanto è conservato negli archivi ecclesiali diviene strumento di riconoscimento e affermazione della comunità cristiana nella sua dimensione universale e nel vissuto concreto e quotidiano. L'emergente profilo organizzativo della generale 'cura delle anime', nell'opera che si recensisce, ci restituisce il divenire, in un arco temporale

di trecento anni, dell'esercizio del governo giurisdizionale della Chiesa. La *potestas iudicandi* e la competenza del giudice canonico, costituiscono referenti connessi all'affermarsi di un modello processuale radicato nei testi sacri e nella tradizione apostolica, oggetto, nel divenire dei rapporti con le forme di giustizia secolari, di una evoluzione progressiva.

Punto saliente di snodo che delimita e caratterizza il lavoro archivistico dell'A. riguarda il farsi storico dell'organizzazione della giustizia nella Chiesa, potestà autonoma rispetto al potere secolare. In tale contesto istituzionale si dà risalto, stante l'ampiezza della missione salvifica, ai modi in cui si esercita la giurisdizione all'interno della comunità dei fedeli, al fine di risolvere le controversie e mantenere la pace (Paolo Rm 13, 1-7; si ricordi il passo di Mt 5, 23-25). In effetti accanto al principio evangelico della soluzione extraprocessuale delle liti si va affermando il referente della giurisdizione domestica (Mt 18, 15; 1Cor. 6,5), interna alla comunità cristiana, sulla cui base si struttura l'istituto dell'*Episcopalis audientia*. In tal caso anche se non siamo di fronte ad un assetto penale organico, possiamo convenire sulla consapevolezza di essere di fronte alla Chiesa che possiede i mezzi e le facoltà necessarie per reprimere il male con strumenti che non ricadono nell'amministrazione del sacramento della penitenza. Già a partire dall'epoca costantiniana il Vescovo poteva esercitare l'*officium iudicis* con una autorità anche in ambito secolare, ma il governo ecclesiastico si polarizzava sull'ortodossia del culto e della fede. Il sistema penale in tale contesto è animato da più principi, non solo l'esigenza di asportare il male dalla comunità dei fedeli, ma anche la necessità di assicurare una riprovazione pubblica ai peccati gravi e notori, con una correzione del reo che sempre di più riguarda non solo l'aspetto sacramentale ma anche quello disciplinare. Questo è il punto di partenza dell'intreccio progressivo tra la *lex* cristiana e il diritto romano che porterà all'affermazione del processo romano-canonico, attraverso lo strutturarsi progressivo di un *ordo iudiciarius solemnus* (la disciplina giuridica del processo che si dispiega in quattro sezioni: giudici, accusatori, difensori, testimoni), assetto che si adatta in modo progressivo alle esigenze pratiche dell'esercizio dell'autonoma potestà di giurisdizione ecclesiale. La procedura criminale che le magistrature ecclesiastiche osservano fin dalla fine del XIII secolo, trova fondamento nel diritto giustiniano e negli aggiustamenti disciplinari provenienti dal diritto canonico (insieme all'apporto delle decretali dei Pontefici, dei *sacri canones* e della tradizione). Tutto questo fa nascere, accanto al processo ordinario anche quello sommario in quanto procedimento che, pur semplificato,

non incide sul sistema probatorio e sulla tutela del diritto di difesa, garantendo il pieno accertamento della verità e non una semplice composizione della lite.

Le costituzioni di Clemente V, promulgate al Concilio di Vienne (1311-1312) cost. *Dispendiosam* (Clem. 2.1.2.) e cost. *Sape contigit* (Clem. 5.11.2.) rappresentano l'archetipo del processo sommario e una ulteriore applicazione ragionata dei criteri derogatori del rito ordinario. Le modifiche interessano il libello introduttivo, la *litis contestatio*, i tempi del processo, ma la fase della citazione, la forma scritta della *petitio*, il giuramento sulla verità, la redazione scritta della sentenza rimangono punti fermi del processo.

A tale riguardo dobbiamo inoltre evidenziare che nella canonistica classica, specie nel diritto delle decretali si inizia a definire la distinzione tra la sfera del peccato e quella del delitto, tra la lesione della carità e il pregiudizio al principio della comunione. La scienza giuridica del tempo, legittimava alla capacità ecclesiale di sanzionare i fedeli con pene o l'imposizione di penitenze, attraverso l'elaborazione di mezzi penali commisurati alla gravità del reato e dell'intensità della ripercussione sociale di quest'ultimo. Per quanto concerne il rapporto diretto tra delitto e pena è nota la definizione di Bernardo da Pavia, per cui «*Poena est iudicialis retributio pro peccato...vel satisfactio delicti*» (Summa, 1.V.32 §1). Tali acquisizioni, saranno riprese e sviluppate in seguito, nella fase quella segnata dal concilio di Trento, in cui la scienza giuridica ribadisce la piena ed autonoma legittimità ad adottare lo strumento penale sui fedeli (chierici). Dall'assetto dell'inventariazione dei processi traspare, in filigrana, l'intreccio tra la storia religiosa e quella civile nell'età moderna, filtrato dalla dinamica dei rapporti tra la Chiesa, il suo governo e il potere secolare, non solo di fronte agli esiti moderni del regalismo ma tenuto conto della temperie del giurisdizionalismo. Le multiformi tipologie processuali ecclesiastiche, gli intrecci giudiziari esistenti tra le diverse giurisdizioni che si confrontano (tribunale Arcivescovile di Napoli, tribunali di Diocesi suffraganee, tribunale della Camera Apostolica, foro criminale della Gran Corte della Vicaria), insieme alla esecutività secolare dei provvedimenti ecclesiali, costituiscono aspetti di non poco momento del lavoro di riordino compiuto sulle fonti. Il paradigma giurisdizionalista, applicato all'attività processuale ci permette di individuare e analizzare l'utilizzo degli strumenti del ricorso (querela, denuncia) e le fasi processuali (la prima istanza, l'appello). Il ricorso alle tipologie processuali più comuni (processo ordinario, sommario, immediato, rimesso), insieme ai provvedimenti stragiudiziali (che hanno carattere comminatorio e non punitivo), consente anche l'emer-

gere del processo rimesso che è espressione tipica della legislazione ecclesiastica del Regno di Napoli durante il XVIII secolo. Infatti tale tipologia processuale, a seguito del concordato tanucciano del 1741, introduce per il reato di abuso del diritto di asilo (diritto proprio della Chiesa) il formarsi di una giurisdizione del tutto originale, obbediente ai principi del giurisdizionalismo, in cui concorre la competenza del tribunale secolare e quella del tribunale misto formato da magistrati laici e chierici.

La prefazione di S. E. R. Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli e l'organica ed esaustiva introduzione di Michele Mancino, conducono a ribadire che il non breve lavoro di accurato riordino e di inventariazione compiuto dal curatore, non solo obbedisce all'esigenza di recupero e di sistemazione degli atti criminali conservati nell'archivio Storico Diocesano di Napoli, ma offre altresì un prezioso strumento di conoscenza per la comunità scientifica.

Maurizio Martinelli

ALBERTO TOMER, *“Aedes sacrae” e “edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico”*. *La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, Bologna University Press, Bologna 2022, 323 pp.

L'interessante studio di Alberto Tomer, dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università di Bologna è attualmente assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche del medesimo Ateneo, affronta una tematica che sta diventando – purtroppo – di vivace attualità anche nel nostro Paese, ovvero quella della vita degli edifici sacri, con speciale rilievo al momento “finale” della loro esistenza in quanto tali, che non può non porre questioni meritevoli di considerazione e di riflessione, tanto a livello canonistico, quanto in ambito civilistico, postulando un necessario e fecondo dialogo, anche legislativo, fra Stato e Chiesa. Dunque, sin da principio si può ben comprendere quanto prezioso ed importante sia il testo che Tomer presenta alla dottrina, delineando istituti e concetti, rilevando criticità e dinamiche ordinali ed interordinali e proponendo miglioramenti.

È innegabile che i motivi di interesse che hanno spinto sia il dibattito pubblico sia la riflessione scientifica a riscoprire la centralità del concetto di chiesa-edificio sacro sono stati, negli ultimi anni, molteplici. Il più evidente si rinviene senz'altro in quel complesso di problematiche che inevitabilmente discendono dai sempre